



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

Modifica dati societari Società “Centro Fisiokinesiterapico Aquilano Srl”. Provvedimenti

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private " e ss.mm. ii.;

VISTO in particolare, l'art. 6 della L.R. 32/2007, così come modificato dalla L.R. 2 maggio 2016 n. 12, il quale disciplina l'accreditamento Istituzionale subordinandolo al rispetto di *"ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento"*;

VISTA la L.R. n. 21 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. *"Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario Regionale 2008 2010"*;

VISTA la D.G.R. 10 luglio 2008 n. 591/P, pubblicata sul BURA n. 75 del 22 ottobre 2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 del D Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per gli Enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 come ss.mm.ii., che espressamente dispone *"L'accREDITamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accREDITamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione"*;

CONSIDERATO che con nota del 12.04.2021, indirizzata per conoscenza al Dipartimento Sanità, il legale rappresentante della società inizialmente denominata Centro Fisiokinesiterapico Aquilano s.r.l. CEN.FIS s.r.l.

- ha comunicato al Comune di L'Aquila e al SUAP la variazione sia della ragione sociale in CEN.FIS s.r.l. che della Sede legale da via dei Giardini 20/a alla nuova via Strinella 14/a-b-c-d
- ha confermato il permanere dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di Autorizzazione, concessa con decreto Prot. n. 0031094 del 03/04/2014
- ha richiesto di procedere alla modifica dei dati sull'autorizzazione di competenza del Comune data l'attività assicurata dalla struttura quale soggetto accreditato e contrattualizzato con il SSR;

PRESO ATTO della nota del 26.04.2021, agli atti del Dipartimento Sanità, con la quale la Sig.ra Silvana Mammucari, legale rappresentante e amministratore Unico della Società CEN.FIS s.r.l. sita in L'Aquila via Strinella 14/a-b-c-d 67100, ha presentato richiesta di rinnovo/conferma dell'Accreditamento Istituzionale, per la società anzidetta, con dichiarazione del permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5-ter della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del possesso dei titoli professionali richiesti dalle disposizioni vigenti;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA0240871/21 del 08.06.2021 con la quale il Direttore del Dipartimento Sanità, riscontrando alle note del 21.04.2021 del Comune dell'Aquila e del 28.04.2021 della Direzione Generale delle ASL 1, agli atti del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali DPF018, ha comunicato di essere in attesa dei necessari aggiornamenti sulle modifiche dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune stesso, al fine di poter concludere il procedimento di propria competenza;

PRESO ATTO del provvedimento - Prot. Gen. 0060964 del 07.07.2021 del Comune di L'Aquila - avente ad oggetto *"Autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria o sociosanitaria (art. 4 L.R. Abruzzo 32/2007) – CEN.FIS s.r.l. in Via Strinella 14/a-b-cd. Variazione ragione sociale e sede legale"* che autorizza *"la CEN.FIS s.r.l." "all'esercizio ex art. 4 L.R. 32/2007, di ambulatorio di riabilitazione per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa in regime ambulatoriale in L'Aquila, Via Strinella n. 14/a-b-c-d, nel rispetto delle condizioni ed ottemperanze stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione"*;

RITENUTO di poter procedere alla variazione di ragione sociale e sede legale, già indicata nel Decreto Commissariale n.86 del 12.08.2016 recante "Accreditamento Istituzionale "CEN.FIS - Centrofisiokinesiterapeutico Aquilano Sr.l." (Stabilimento di FKT) con Sede legale via dei Giardini 20/a" come specificata nell'Autorizzazione all'esercizio – giusto atto Prot. Gen. 0060964 del 07.07.2021 del Comune di L'Aquila, Allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

CONFERMATO che permangono in capo alla Società CEN.FIS Srl le medesime condizioni di accreditamento istituzionale, come definite con Decreto Commissariale n.86 del 12.08.2016;

STABILITO di rinviare la definizione del procedimento relativo alla richiesta della Società CEN.FIS s.r.l. di rinnovo/conferma dell'Accreditamento Istituzionale;

PRECISATO che l'art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e amministratore unico della Società CEN.FIS Srl;

PRECISATO, altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

RITENUTO di comunicare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. **di prendere atto** del provvedimento - Prot. Gen. 0060964 del 07.07.2021 del Comune di L'Aquila - avente ad oggetto *"Autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria o sociosanitaria (art. 4 L.R. Abruzzo 32/2007) – CEN.FIS s.r.l. in Via Strinella 14/a-b-cd. Variazione ragione sociale e sede legale"* che autorizza *"la CEN.FIS s.r.l." "all'esercizio ex art. 4 L.R. 32/2007, di ambulatorio di riabilitazione per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa in regime ambulatoriale in L'Aquila, Via Strinella n. 14/a-b-c-d, nel rispetto delle condizioni ed ottemperanze stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione"*;
2. **di procedere** alla variazione di ragione sociale e sede legale, già indicata nel Decreto Commissariale n.86 del 12.08.2016 recante "Accreditamento Istituzionale "CEN.FIS - Centrofisiokinesiterapeutico Aquilano Sr.l." (Stabilimento di FKT) con Sede legale via dei Giardini 20/a" come specificata nell'Autorizzazione all'esercizio – giusto atto Prot. Gen. 0060964 del 07.07.2021 del Comune di L'Aquila, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. **di stabilire** che permangono in capo alla Società CEN.FIS Srl le medesime condizioni di accreditamento istituzionale, come definite con Decreto Commissariale n.86 del 12.08.2016;
4. **di puntualizzare** che gli accordi contrattuali da sottoscrivere devono tener conto della variazione intervenuta, al fine di assicurare che le prestazioni siano remunerate a carico del SSR, senza soluzione di continuità;
5. **di rinviare** la definizione del procedimento relativo alla richiesta della Società CEN.FIS s.r.l. di rinnovo/conferma dell'Accreditamento Istituzionale;
6. **di precisare** che l'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale, da presentare al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. La richiesta, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda;
7. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, L.R. n. 32/2007 *"il Dipartimento regionale competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi"* e secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. d), L.R. n. 32/2007, nonché dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 6 L.R. n. 32/2007;

8. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., il Dipartimento Sanità ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64 del 14 novembre 2012;
9. **di richiamare** l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni), che prevede la revoca dell'accREDITAMENTO nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
10. **di rilevare** che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) prevede la revoca dell'accREDITAMENTO nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;
11. **di precisare** che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii., secondo quanto specificato negli schemi contrattuali approvati dalla Regione Abruzzo;
12. **di evidenziare** che, ai sensi dell'art, 8-quater, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per gli Enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
13. **di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, all'Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare disponendone la pubblicazione sul B.U.R.A.T..

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)